

**Decreto federale**  
**concernente l'approvazione della proroga dell'impiego**  
**dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero**  
**per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.

<sup>2</sup> La durata dell'impiego è limitata a sei mesi.

<sup>3</sup> Se la situazione in loco lo esige, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell'impiego di sei mesi al massimo.

**Art. 2**

Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all'impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS **510.10**  
2 FF **2012 8013**  
3 RS **171.10**

Approvazione della proroga dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli. DF

---